

diatamente da per se stesso, e direttamente, o mediatamente, e per mezzo degli altri. Si è risponsabile del danno cagionato da un altro direttamente, e immediatamente, allorchè si ha contribuito alla azione, o facendo ciò, che non si doveva fare, o in non facendo ciò, che si doveva fare. E allora tal volta si è riputato la causa principale dello stesso; l'autor immediato del danno medesimo non essendo considerato, se non come causa accessoria. Talvolta vien giudicato, che tanto l'uno, quanto l'altro egualmente vi ci abbia contribuito. Qualche altra volta in fine si crede, e tiene l'autor immediato della azione per causa principale, e chi vi ha coadiuvato per accessoria soltanto.

Ciascuno di questi diversi agenti è tenuto a riparare il danno, a proporzione di quello ha contribuito all'azione o in tutto, o in parte; poichè chi non ha contribuito alla produzione di quel danno, o atto con un concorso reale, e diretto, niente avendo fatto nè anche a sollecitazione dell'agente, non può essere reso risponsabile di quella tale azione, nè del danno, che ne proviene. Onde quelli, che si rallegrano degli svantaggi altrui, e giustificarne l'autore si studiano, fanno male di certo, ma per questo non ponno essere obbligati a risarcimento di sorte. (1)

Ecco adunque una regola generale per giudicare sicuramente, se si è tenuto, o no alla riparazione del danno: *Se non si ha contribuito con un concorso reale, e diretto all'atto medesimo, da cui proviene il danno; e se non si ha fatto in oltre nulla avanti, per sollecitar l'agente, o per procurare in qualche altra maniera l'esecuzione; e per fine non si ha avuto la sua parte del profitto, che n'è provenuto, quantunque qualche altro peccato commesso si avesse nell'occasione d'un tal atto; non si è tenuto alla riparazione, al ristoro di cosa alcuna.*

E però quelli, che lodano, che scusano, o si rallegrano di qualche cattiva azione di già commessa, purchè con ciò non impediscano la riparazione del danno; o che hanno desiderato semplicemente, che una tale azione si facesse, o che tacitamente vi applaudiscono, di qualunque si sia danno derivar possa da quella tale azione non sono in debito di rispondere. (2) Poichè per quanto al passo di Cicerone,

(1) La ragione è, ch'essi a fondo non hanno contribuito in maniera nessuna alla produzione di quel tal danno, quantunque senza contraddizione la loro intenzione rea sia, e criminosa; farebbe bene all'incontro una scusa assai frivola quella di colui, che per giustificare un delitto, al quale il braccio, e l'opra sua prestata avesse, o il suo consiglio, dir volesse, che senza di lui si sarebbe trovata altra persona, che la criminosa azione praticata avrebbe, o insinuata; e che perciò il male tant'è tanto fareb-

be stato fatto: poichè basta, che quello, che ha avuto parte alla azione, v'abbia contribuito in qualunque maniera, per renderlo sottoposto al risarcimento. Oltre di che, chiunque avesse avuto la stessa influenza, ch'egli ha avuto a quel male, nulla meno verrebbe dispensato di lui dall'indennizzare l'interessato, ed offeso.

(2) Il diritto Roma. sottomette alla medesima pena gli approvatori del male, e gli autori, nel caso d'uno schiavo ch'era determinato a fare un latrocinio,